

Regolamento del Corso di Studi
in
Metodi e tecniche delle interazioni educative
Classe L-19

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità con i principi e le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Italian University Line - IUL (di seguito, Ateneo) disciplina le finalità, l'organizzazione, il funzionamento del Corso di laurea in Metodi e tecniche delle interazioni educative (di seguito, Corso di studio).

Art. 2. Finalità del corso

1. Il Corso di studio rilascia il titolo di Dottore in Scienze dell'educazione e della formazione.
2. Il Corso di studio, accogliendo integralmente gli obiettivi qualificanti la classe L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), prepara professionisti con competenze metodologico-didattiche nei settori dell'educazione e della formazione e sui processi di apprendimento-insegnamento anche di discipline specifiche, capacità di progettazione e di gestione dei processi di orientamento scolastico e professionale dei processi formativi, conoscenze utili alla formazione attraverso attività creative con valenza socio-educativa, conoscenze e atteggiamenti scientifici in merito alla ricerca e alla sperimentazione nei settori delle Scienze dell'educazione e della formazione a livello locale, nazionale, europeo e internazionale.

Obiettivo del corso è la formazione di una figura in grado di analizzare e di progettare curricula formativi, con particolare riferimento alle esigenze delle istituzioni culturali e dei centri di formazione e di ricerca pubblici e privati, capace di impostare l'analisi dei bisogni, il planning della formazione, la valutazione degli esiti formativi e la strutturazione di percorsi di studio personalizzati a partire da una solida preparazione storico-critica della cultura letteraria moderna e contemporanea, capace di progettare, gestire, migliorare i processi formativi, applicando le conoscenze apprese in tirocini nei quali potranno sperimentare le metodologie nel campo della comunicazione formativa multimediale, con particolare attenzione alla progettazione di ambienti di formazione, in presenza, blended e a distanza.

Nello specifico, attraverso l'organizzazione curricolare il Corso di studio fornisce: conoscenze e competenze nelle scienze dell'educazione e in quelle discipline che, come la filosofia, la psicologia e la sociologia, da un lato concorrono a definirne l'intero quadro concettuale e, dall'altro, ne favoriscono l'applicazione all'interno delle istituzioni scolastiche e nel mondo del lavoro.

Il corso prepara alle professioni previste nella classificazione Istat degli Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone (3.4) con particolare riferimento a insegnanti nella formazione professionale – (3.4.2.2.0), tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale – (3.4.5.2.0) e tecnici dei servizi per l'impiego – (3.4.5.3.0).

Art. 3 Organi del Corso di studio

1. Sono organi del Corso di studio:
 - a) il Consiglio del Corso di studio;

b) il Presidente del Corso di studio.

2. Il Consiglio del Corso di studio è composto dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato che afferiscono al Corso di studio e che sono incaricati dell'insegnamento in almeno uno dei settori scientifico-disciplinari presenti nell'Ordinamento didattico, da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso (due), eletta in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di studio, senza diritto di voto, i docenti supplenti e i titolari di un contratto di insegnamento, ad eccezione dei casi nei quali il Consiglio tratti questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti. Possono altresì essere invitati a partecipare esperti disciplinari e professionisti di altre competenze, in relazione a specifici punti dell'O.d.G. di singole convocazioni del Consiglio.

3. Per la convocazione del Consiglio di Corso di studio, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

4. In casi di urgenza, peculiari esigenze collegiali o sopravvenuti impedimenti nella convocazione del Consiglio in presenza, o quando si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Presidente può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione di Organi universitari. Per il corretto svolgimento della seduta telematica, la convocazione deve indicare con precisione l'oggetto della decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio, l'intervallo di tempo entro il quale i singoli componenti possono formulare la propria opinione ed esprimere il proprio voto, e il termine, comunque non superiore ai tre giorni successivi a quello fissato per la chiusura della seduta, entro il quale, sempre per via telematica, il Presidente dovrà riferire ai componenti del Consiglio gli esiti della consultazione.

5. Il Consiglio del Corso di studio esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Presenta proposte al Consiglio di Dipartimento o ad Organi di Governo ad esso equivalenti, su ogni materia di specifico interesse del Corso di studio, tra cui, in particolare: l'organizzazione dei corsi, l'orientamento e il tutorato, la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al Consiglio del Corso di studio, l'attribuzione di incarichi di insegnamento. Esercita i compiti ad esso delegati in materia di didattica dal Consiglio di Dipartimento o da Organi di Governo ad esso equivalenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli stessi per l'esercizio della delega e coerentemente con il coordinamento e il controllo svolti dal Consiglio di Dipartimento o da Organi di Governo equivalenti. Il Consiglio di Corso di studio può deliberare l'istituzione di commissioni con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.

6. Il Presidente del Corso di studio è nominato per un triennio tra i professori di ruolo e non di ruolo incaricati di almeno un insegnamento in un settore scientifico disciplinare presente nell'ordinamento didattico ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

7. Il Presidente del Corso di studio rappresenta il Corso di studio, convoca e presiede il Consiglio del Corso di studio, dà seguito alle sue deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente; ha la responsabilità e il coordinamento degli adempimenti previsti dal sistema di autovalutazione dell'università. Può nominare un Vicepresidente scelto tra i docenti che

fanno parte del Consiglio di corso di studio. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 5 Requisiti di ammissione

1. L'iscrizione al corso di studi richiede il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia.

Per l'ammissione al Corso di Laurea gli studenti devono possedere sufficienti conoscenze e competenze in grado di garantire la cultura di base, con particolare riguardo alle discipline delle aree linguistico/letterario/artistico, socio/storico/filosofico, psico/pedagogico, scientifico.

2. Le conoscenze e le competenze richieste per l'immatricolazione sono verificate attraverso una prova di ammissione non vincolante; in caso di esito negativo, allo studente immatricolato verranno assegnati precisi Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

La prova di accesso consisterà in un test erogato on-line sulla piattaforma *e-learning* di Ateneo che dovrà essere debitamente svolto dallo studente secondo tempi e modalità comunicate dalla Segreteria allo stesso.

3. L'iscrizione si intende perfezionata e produttiva di effetti con la consegna/acquisizione del relativo modulo presso la sede centrale dell'Università.

Art. 6 Orientamento e tutorato

1. Il Corso di studio svolge attività di orientamento presso gli istituti secondari superiori, presso enti ed istituzioni di altra natura, in contesti promozionali e divulgativi (fiere e eventi scientifici) con l'obiettivo di diffondere le notizie utili sull'Offerta formativa del Corso di studio e di agevolare gli studenti nella scelta del percorso universitario.

2. L'attività di orientamento si svolge in collaborazione con gli altri Corsi di studio istituiti dall'Ateneo.

3. Il tutorato è un'attività che ha l'obiettivo di assistere lo studente lungo tutto il suo percorso di studio, incentivare la sua partecipazione attiva alla vita accademica, promuovere la frequenza dei corsi e agevolare il conseguimento della laurea magistrale nei modi e nei tempi previsti dagli obiettivi formativi del Corso di studio.

4. Le modalità delle attività di orientamento e tutorato sono definite dal Regolamento Didattico di Ateneo.

5. Il Consiglio di corso di studio può disporre, ove necessario, specifiche misure di supporto allo studio per studenti a tempo parziale, diversamente abili, lavoratori o fuori corso.

Art. 7 Organizzazione delle attività didattiche

1. L'organizzazione delle attività didattiche è improntata ai principi di efficienza e buona amministrazione.

2. Le attività didattiche dei docenti si svolgono secondo quanto stabilito nei Regolamenti di Ateneo e dalle normative vigenti.

3. Il Corso di studio ha durata triennale, è organizzato in semestri e si intende completato quando lo studente abbia acquisito 180 crediti formativi universitari (di seguito, crediti). Alla formazione di questi crediti concorrono gli esami curricolari, le altre attività formative e la prova finale. L'insieme

di queste attività didattiche è definito, secondo modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 18) e dal Consiglio di corso di studio, nei piani di studio proposti nell'Offerta formativa. L'Ateneo stabilisce il rapporto tra ore di didattica e ore di studio nell'ambito delle 25 ore che costituiscono 1 credito formativo universitario.

4. I crediti formativi universitari acquisiti nell'ambito di altri corsi delle Classi L-19 o nell'ambito di altri corsi di classe diversa sono riconosciuti dalla Commissione preposta secondo i criteri contenuti nel "Regolamento per il riconoscimento dei CFU" di Ateneo. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di Laurea, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studi dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro corso di studi di altra Università, anche estera, la Commissione valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso lo studente trasferito da altra sede deva conseguire presso codesto Ateneo almeno 24 cfu su 180, esclusa la prova finale.

5. Possono essere riconosciute competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi: quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso una università. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni degli Organi Accademici preposti del numero massimo di crediti riconoscibili fissato dalla vigente normativa. Il riconoscimento potrà avvenire qualora le attività siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studi, visti anche il contenuto e la durata in ore delle esperienze documentate.

6. La frequenza ai corsi erogati in modalità telematica e frontale non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. I docenti possono introdurre programmi diversificati per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti, dandone pubblicità nei tempi e nei luoghi indicati dagli Organi di Governo dell'Ateneo. Eventuali variazioni rispetto alle indicazioni previste nel programma dovranno essere comunicate dal docente alla Segreteria didattica e dovranno essere immediatamente rese pubbliche.

7. Là ove si renda necessario secondo quanto previsto dall'Ordinamento didattico, lo studente è tenuto a presentare il proprio piano di studi all'inizio del primo anno di corso, in tempo utile per partecipare alla prima sessione d'esami. Il piano di studi deve essere compilato online attraverso il profilo utente di cui ciascuno studente dispone. Lo studente può modificare in seguito il proprio piano di studi, nei limiti previsti dall'ordinamento didattico, chiedendone autorizzazione al Consiglio di Corso di studio.

8. I piani di studio del Corso di studio prevedono esami obbligatori, esami proposti in alternativa tra loro ed esami a scelta dello studente, secondo una distribuzione di crediti indicata nell'Offerta formativa.

9. In relazione alla verifica delle competenze linguistiche in lingua straniera, così come previste dall'Ordinamento didattico del Corso di studio, lo studente è tenuto a fare riferimento all'insegnamento previsto ed erogato sulla piattaforma di Ateneo; in alternativa e ai fini di un riconoscimento di certificazioni linguistiche esterne all'Ateneo e già conseguite, lo studente potrà sottoporre al riconoscimento dei crediti universitari previsti, un Diploma di Certificazione Internazionale di Livello B1 (QCER) o superiore, rilasciato esclusivamente dagli enti certificatori

ufficiali riconosciuti dal Sistema Universitario Nazionale e ritenuti idonei dal Consiglio di Corso di studi.

10. Come esami a scelta lo studente può optare per uno degli insegnamenti attivati in Corsi di studio dell'Ateneo.

11. Chiunque può essere ammesso a seguire corsi singoli, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. L'iscrizione a corsi singoli va effettuata entro gli stessi termini previsti per le iscrizioni, salvo diversa determinazione dell'Ateneo.

12. Per accedere alle informazioni sulla didattica dei corsi attivati (fruizione degli insegnamenti in modalità telematica, orari delle lezioni in sincrono o in presenza, programmi, date di esame, ecc.) lo studente dovrà servirsi della piattaforma informatizzata dell'Ateneo. Mediante tale piattaforma lo studente potrà interagire con il corpo docente ed il personale amministrativo dell'Ateneo, prenotarsi agli esami, controllare la propria carriera universitaria.

Art. 8 Esami e modalità di verifica

1. Gli esami si svolgono secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo (Art.19) e secondo il calendario definito dagli Organi competenti.

2. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste dal piano degli studi, per le quali si sia concluso l'insegnamento, oltre che gli esami degli anni precedenti a quello al quale sono iscritti. Agli studenti immatricolati al primo anno del Corso di studio è data facoltà di accesso a corsi ed esami esclusivamente a partire dall'A.A. in cui l'immatricolazione è avvenuta. Gli iscritti a corsi singoli possono sostenere esami anche nella prima sessione dell'anno accademico in corso, come non frequentanti, eventualmente concordando il programma con il titolare dell'insegnamento. I crediti corrispondenti a tali esami sono riconosciuti nel momento in cui lo studente presenta domanda di iscrizione e determinano l'abbreviazione del percorso di studi.

3. Le eventuali propedeuticità tra i vari esami sono stabilite dal Consiglio del Corso di studio.

4. Le prove d'esame possono essere orali, scritte o di natura pratica o, anche, combinare queste diverse modalità, sulla base delle esigenze didattiche dell'insegnamento. I risultati delle prove d'esame scritte devono essere resi pubblici in tempo utile per consentire allo studente che abbia intenzione di rifiutare la votazione, di iscriversi all'appello successivo.

5. I docenti possono prevedere lo svolgimento di verifiche intermedie non vincolanti ai fini della valutazione finale o, anche, di prove di esonero il cui superamento riduca parte dei contenuti previsti dal programma e dia luogo a una valutazione che incide sulla valutazione finale in sede d'esame. Il docente che decida di avvalersi di verifiche o prove intermedie dovrà curare che queste si svolgano in modo tale da non condizionare il regolare svolgimento di altre attività didattiche previste dal Corso di studio. Le prove intermedie di esonero parziale per i contenuti dell'esame finale dovranno svolgersi secondo le modalità previste per le sessioni d'esame di cui all'Art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo.

6. In ciascuna sessione d'esami, lo studente non può iscriversi agli esami di un insegnamento per più di un appello per volta. Egli/Ella può rinunciare a completare l'esame sia durante una prova orale, sia durante una prova scritta o pratica. In tal caso l'esame sarà registrato come "non concluso", e lo studente potrà ripetere la prova d'esame in un appello d'esami successivo. La

valutazione delle prove d'esame è in trentesimi; la votazione minima per superare l'esame è 18/30; l'esame che ottiene una valutazione inferiore ai 18/30 sarà registrato dal docente come "non superato" e lo studente che abbia ricevuto tale valutazione potrà sostenere l'esame solo a partire dalla sessione successiva.

Art. 9 Altre attività formative

1. Le altre attività formative sono: prova finale (tesi: obbligatoria), ulteriori conoscenze linguistiche, Abilità informatiche (obbligatorie), tirocini formativi e di orientamento presso enti pubblici e privati convenzionati con l'Ateneo. Queste attività sono disciplinate dal Consiglio di Dipartimento o da Organo equivalente e dal Consiglio di Corso di studio. I relativi crediti rilasciati fanno parte dei 180 crediti necessari alla conclusione del Corso di studio. Le attività curricolari di tirocinio formativo sono fissate in numero di 12CFU per un totale di n.120 ore di attività in presenza.
2. Il Consiglio di Corso di studio può riconoscere come attività formative anche eventuali altre attività, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio. È prevista anche la possibilità di svolgere tirocini non curricolari, senza diretto riconoscimento di crediti di formazione universitaria.
3. Possono essere riconosciute come altre attività formative anche attività professionali e formative esterne all'Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio e utili a fornire conoscenze ulteriori rispetto agli esami previsti dal piano di studi. L'eventuale riconoscimento è sempre successivo rispetto all'esperienza svolta, chiude un procedimento avviato da una richiesta adeguatamente documentata dello studente e dà luogo all'acquisizione di un massimo di 12 crediti formativi universitari.
4. Sono previste altre attività didattiche integrative finalizzate al miglioramento qualitativo della didattica e all'inserimento nel mondo del lavoro, secondo quanto disposto dall'Art. 21 comma 1. del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 10 Prova finale e conseguimento del titolo

1. La prova finale è volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Studio e deve vertere su un argomento, anche di natura interdisciplinare, coerente con gli ambiti oggetto di studio del Corso di studio.
2. La prova finale consiste in un elaborato scritto (tesi di laurea), presentato e discusso oralmente davanti a una Commissione di cui deve far parte il docente relatore di tesi. La tesi potrà essere richiesta e assegnata dopo che lo studente avrà superato tutti gli esami previsti nel secondo anno del Corso di studio e nell'ambito dei settori disciplinari in cui dimostra adeguate conoscenze e competenze. Il Regolamento tesi di laurea vigente per il Corso di studio determina e stabilisce i termini procedurali per l'elaborazione e la presentazione del lavoro di tesi finale.
3. L'estensione e le caratteristiche formali dell'elaborato scritto, così come le modalità della richiesta della tesi e quelle della discussione sono determinate dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Consiglio di Corso di studio.
4. La composizione della Commissione, lo svolgimento della prova finale e le modalità della valutazione conclusiva si adeguano alle indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo e della

restante normativa vigente. Il Consiglio di Corso di studio, nel rispetto di tali indicazioni, può introdurre nelle forme della prova finale e nella valutazione conclusiva caratteristiche e modalità ritenute coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti del Corso di studio.

Art. 11 Mobilità internazionale

1. Il Corso di studio sostiene e incoraggia la mobilità internazionale di studenti e docenti nel quadro dei programmi riconosciuti dagli organismi dell'Unione Europea e internazionali, offrendo supporto organizzativo ed assistenza tutoriale.
2. Il Corso di studio, coordinandosi con gli Organi di Ateneo competenti, mette le proprie risorse organizzative e didattiche a disposizione di docenti e studenti ospiti nel contesto di programmi di mobilità internazionale.
3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale potrà richiedere al Consiglio di Corso di studio il riconoscimento dei crediti ottenuti all'estero presentando la documentazione necessaria in conformità al Regolamento di Ateneo che disciplina la mobilità degli studenti.

Art. 12 Trasferimenti, studenti fuori corso

1. Lo studente che intenda trasferirsi da altro Ateneo all'Ateneo del Corso di studio deve presentare la relativa domanda nei periodi indicati dall'Ateneo.
2. La domanda di trasferimento, che deve essere accompagnata dalla documentazione del percorso formativo seguito nell'Ateneo di provenienza e deve indicare chiaramente il percorso che lo studente intende seguire nell'Ateneo ricevente, è esaminata dal Consiglio di Corso di studio e dal Consiglio di Facoltà o da Organi equivalenti. Gli stessi organi valutano e approvano l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente nell'Ateneo di provenienza, il suo diritto a un'abbreviazione di corso e, di conseguenza, l'anno al quale sarà ammesso.
3. Lo studente che intenda rinunciare agli studi, in via definitiva o per trasferirsi ad altra sede universitaria, deve seguire le indicazioni previste dai regolamenti di Ateneo e dalle normative vigenti.

Art. 13 Qualità

1. Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell'Università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e secondo le determinazioni adottate al riguardo dal Consiglio di Facoltà o dagli Organi equivalenti.

Art. 14 Norme finali e modifiche al regolamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell' Italian University Line - IUL, oltre che alla normativa vigente.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Corso di studio.